

ACCORDO CONVENZIONALE EX ARTICOLO 23 DEL CCNL 16/11/2022 PER REALIZZARE UNA COLLABORAZIONE NELL'UTILIZZO DEL LAVORO DELLA SIG.RA ELISABETTA BANCHERO, DIPENDENTE DEL COMUNE DI ALBERA LIGURE, DA PARTE DEL COMUNE DI MONGIARDINO LIGURE.

L'anno 2025, il giorno del mese di

TRA

il **COMUNE DI ALBERA LIGURE** (Ente di appartenenza), rappresentato in questo atto dal Sindaco pro tempore Sig. Renato Lovotti, il quale agisce nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, domiciliato ai fini del presente atto e di tutte le comunicazioni tra le parti presso il Comune di Albera Ligure, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale numero _____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile,

e

il **COMUNE DI MONGIARDINO LIGURE** (Ente utilizzatore), rappresentato in questo atto dal sindaco pro tempore dott.sa Alessia Morando il quale agisce nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, domiciliato ai fini del presente atto e di tutte le comunicazioni tra le parti presso il Comune di Mongiardino Ligure, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. _____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile,

PREMESSO CHE

- l'ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18/8/2000, numero 267) contiene disposizioni che consentono alle pubbliche amministrazioni di organizzarsi e di gestire in forma associata servizi e funzioni, mediante diverse forme associative (es. le convenzioni);
- inoltre, la flessibilità organizzativa introdotta dal decreto legislativo 30/3/2001, numero 165 e le norme di finanza pubblica hanno ulteriormente contribuito a promuovere accordi tra le amministrazioni, per meglio rispondere all'interesse pubblico, prevedendo la possibilità per gli Enti Locali di avvalersi di personale di altri Enti, sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;
- in aggiunta alle sopra indicate ipotesi, l'articolo 23 del C.C.N.L. per il comparto Funzioni Locali, sottoscritto il 16 novembre 2022 (che disapplica e sostituisce l'art. 14 del CCNL 22.01.2004, nonché l'art. 17, comma 6, del CCNL 21.05.2018), al di là delle citate forme associative di gestione, prevede, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, la possibilità, per gli Enti Locali, di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti, cui si applica il medesimo C.C.N.L., per i periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzioni (altre e diverse dalle tipologie sopra citate) e previo assenso dell'Ente di appartenenza;
- che il medesimo articolo del C.C.N.L. definisce i principi contenuti nelle convenzioni.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 Accordo convenzionale

Le amministrazioni comunali di Albera Ligure e di Mongiardino Ligure convengono di stipulare un accordo convenzionale per realizzare una collaborazione nell'utilizzo del lavoro della Sig.ra Elisabetta Banchemo, dipendente del Comune di Albera Ligure (Ente di appartenenza) presso il Comune di Mongiardino Ligure (Ente utilizzatore) per un periodo di tempo limitato e predeterminato, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, durante l'orario di lavoro dell'Ente di appartenenza, compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza, comunque prioritarie.

Il presente documento è finalizzato a soddisfare le e, specificatamente, per l'assolvimento della funzione di Istruttore Amministrativo e Contabile, nonché a conseguire una economica gestione delle risorse.

Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti contratti collettivi di comparto, in particolare quelle contenute nell'art. 23 del C.C.N.L. per il comparto Funzioni Locali, sottoscritto il 16 novembre 2022.

In virtù del presente accordo convenzionale, non identificabile con la tipologia di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, il Comune di Albera Ligure acconsente all'utilizzazione parziale, non configurabile quale rapporto di lavoro a tempo parziale, né come comando, da parte del Comune di Mongiardino Ligure, di proprio personale per l'espletamento di attività connesse alla tipologia ed alla categoria professionale e profilo del dipendente interessato.

Art. 2 - Individuazione del personale utilizzato

Le parti hanno individuato la Sig.ra Elisabetta Banchemo, tenuto conto della relativa specializzazione e del profilo professionale di appartenenza. L'utilizzo di detto dipendente in base alla presente convenzione avviene comunque sulla base di formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato, il quale ha in effetti già manifestato il proprio assenso, confermato con la sottoscrizione del presente accordo convenzionale.

Art. 3 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata dal 01 maggio 2025 al 31 dicembre 2025, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno previo accordo delle parti. Ciascun Ente, potrà, in qualsiasi momento, recedere dal rapporto convenzionale ed il recesso avrà decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di recesso mediante posta elettronica certificata.

Art. 4 - Tempi di utilizzo del personale

La prestazione di lavoro del dipendente interessato presso il Comune di Mongiardino Ligure è pari a n. 1h mensili/36h (un'ora, pari a un trentaseiesimo dell'orario di lavoro) eventualmente incrementabili anche mediante servizio straordinario preventivamente autorizzato, comprensive dei tempi di trasferimento dalla propria sede di lavoro principale, da effettuarsi, di norma, in una giornata da concordare tra le amministrazioni o mediante lavoro agile da remoto, fatte salve in ogni caso le prioritarie esigenze dell'Ente di appartenenza. Il dipendente convenzionato organizza il proprio tempo di lavoro in modo flessibile, in considerazione di eventuali sopravvenute esigenze degli Enti ed in modo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola amministrazione.

Art. 5 - Gestione del personale utilizzato

Il rapporto di impiego del citato personale, ivi compresa la disciplina relativa ad eventuali progressioni economiche orizzontali, è gestito dal Comune di Albera Ligure, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte del Comune di Mongiardino Ligure, Ente utilizzatore. Il Comune di Mongiardino Ligure utilizzerà il personale in argomento sulla base di specifico programma, definito in base al temperamento delle proprie esigenze con quelle del Comune di Albera Ligure con le seguenti modalità:

- a) impiego del lavoratore nell'ambito di servizi e strutture organizzative afferenti alle sue specializzazioni/qualificazioni professionali;
- b) impiego del lavoratore con modalità volte a garantire il razionale utilizzo del lavoro. Le parti organizzano un sistema informativo inerente il personale utilizzato, al fine di ottimizzarne la gestione e di razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali. In ogni caso il Comune di Mongiardino Ligure richiederà preventivamente autorizzazione al Comune di Albera Ligure per qualsiasi iniziativa, concernente detto personale e non espressamente compresa nella presente regolamentazione e, comunque, comunicherà immediatamente al Comune titolare del rapporto di impiego ogni informazione inerente il personale di che trattasi.

Art. 6 - Direttive

Il personale individuato, durante la prestazione del servizio presso il Comune convenzionato, è soggetto alle direttive - inerenti il perseguimento delle funzioni assegnate ed i compiti da svolgere - impartite dal Sindaco o Assessore delegato. Eventuali infrazioni disciplinari commesse durante il servizio in convenzione, verranno segnalate al Comune di provenienza.

Art. 7 - Oneri finanziari e riparto

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Albera Ligure, cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico. I rapporti finanziari tra gli Enti sono ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri, pertanto il Comune di Mongiardino Ligure si impegna a rimborsare al Comune di Albera Ligure, per le prestazioni della dipendente in convenzione, la spesa relativa del trattamento economico fondamentale erogato alla stessa, con annessi oneri contributivi e IRAP. Al dipendente in oggetto sarà assegnata da parte del Comune di appartenenza una specifica indennità di condizioni di lavoro, ex art. 70 bis CCNL 16.11.2022, collegata alla relativa situazione di disagio. Tale indennità, di misura minima pari ad € 1,00 al giorno, calcolata sui giorni di presenza, sarà quantificata ed impegnata nel fondo risorse decentrate del Comune di Albera Ligure e successivamente posta a carico del Comune di Mongiardino Ligure.

Il Comune di Mongiardino Ligure provvederà eventualmente a liquidare direttamente gli eventuali compensi dovuti per rimborso spese di accesso, nonché le indennità previste dal proprio Regolamento.

Tali compensi non rientreranno tra gli oneri da ripartire.

Si stabilisce che ogni Ente iscriverà nel proprio bilancio la quota presunta di spesa che dovrà sostenere.

Il Comune di Albera Ligure provvederà a pagare tutti gli oneri diretti e riflessi inerenti il servizio.

Il Comune di Mongiardino Ligure rimborserà il Comune di Albera Ligure entro tre mesi dalla presentazione del relativo rendiconto, sulla base delle ore prestate e dell'eventuale straordinario.

Art. 8 - Revisioni e possibili estensioni temporali dell'accordo convenzionale

Le amministrazioni possono procedere alla revisione complessiva dei contenuti e dei profili esecutivi della presente convenzione in prossimità della sua scadenza, nel rispetto della legge e del Contratto Collettivo, al fine di valutare:

- a) il possibile rinnovo, compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza del personale, previo parere favorevole del relativo responsabile, ai medesimi patti e per la stessa durata;
- b) una complessiva riformulazione, con definizione da parte degli organi competenti delle amministrazioni stesse. È comunque fatta salva la verifica almeno annuale della funzionalità dell'accordo.

Art. 9 - Periodo di riposo giornaliero, ferie e malattia

Il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà avvenire nell'osservanza della disciplina normativa e contrattuale e dovrà tenere conto del doppio impegno lavorativo. Le ferie annuali e gli altri congedi dovranno essere usufruiti nello stesso periodo o negli stessi periodi, fermo restando l'obbligo contrattuale contemporaneo di due settimane consecutive. Le ferie e gli altri congedi sono concessi dal Comune di Albera Ligure che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Enti, comunicherà l'assenza al Comune di Mongiardino Ligure. In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni al Comune di Albera Ligure con le modalità di cui alla vigente normativa. Il Comune di Albera Ligure, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Enti, comunicherà lo stato di malattia al Comune di Mongiardino Ligure.

Art. 10 - Risoluzione della convenzione

La presente convenzione si intende risolta qualora si rilevino i seguenti inadempimenti gravi:

- a) quando il Comune di Mongiardino Ligure utilizzi il dipendente contravvenendo alle disposizioni specifiche contenute nella convenzione o comunque in modo difforme da quanto con la stessa regolamentato;
- b) quando il Comune di Albera Ligure contravvenga ai propri impegni, particolarmente impedendo al dipendente di operare effettivamente presso il Comune di Mongiardino Ligure o comunque ostacolandone senza fondate ragioni l'attività presso l'Ente utilizzatore;
- c) quando il Comune di Mongiardino Ligure non ottemperi, ad intervenuta diffida, agli obblighi finanziari previsti.

Art. 11 - Modalità di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra gli Enti in relazione all'esecuzione della presente convenzione dovranno essere risolte con bonaria composizione. Qualora non si raggiunga un accordo, si procederà a risoluzione della convenzione.

Art. 12 - Disposizioni generali e finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali. Il presente accordo convenzionale sarà registrato solo in caso d'uso a termini di legge. Le spese inerenti la stipulazione del presente accordo convenzionale, qualora si richieda la registrazione in caso d'uso, saranno poste a carico dei Comuni sopra costituiti in parti eguali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Albera Ligure, li

per il **COMUNE DI ALBERA LIGURE** il **Sindaco** Sig. Renato Lovotti

per il **COMUNE DI MONGIARDINO LIGURE** il **Sindaco** dott.sa Alessia Morando